

Pongo anzitutto a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Spirito Beniamino, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo ora a partito l'articolo 10 coll'aggiunta proposta dal relatore, e conforme alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Spirito Beniamino: questa aggiunta accettata dal Governo, è la seguente:

« La tassa fissa sulle sentenze è unica, qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime. »

(È approvato).

Art. 11. Gli Istituti di credito, le Società, gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denuncia all'ufficio del registro.

« Omettendosi questa denuncia i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come è stabilito per detentori con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e salva la responsabilità solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati. »

(È approvato).

Vengono ora due articoli aggiuntivi, concordati fra Ministero e Commissione, che prenderebbero posto dopo l'articolo 11.

« Art. 11 bis. La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assunto espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, ga-

rantando al creditore un determinato interesse netto. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 11 ter. Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennità di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato con sede in Roma, è da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con lo impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri ed inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli. »

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato alla seduta pomeridiana di domani.

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno circa il modo di trasporto dei condannati a domicilio coatto da un reclusorio all'altro.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per conoscere se, dopo le dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio in Senato, egli intenda modificare la sua linea di condotta in quanto riguarda il processo per sottrazione di documenti contro uomini politici.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se, fino a quando sarà studiata la questione del trasferimento della stazione di Castella-